



# CITTÀ DI TERAMO

## AREA 4

SERVIZI PER IL SOSTEGNO, LA SOLIDARIETA'  
E LA COESIONE DELLA COMUNITA' -  
ATTIVITA' SOCIALI - VOLONTARIATO -  
SERVIZIO CIVILE - ANAGRAFE - STATO  
CIVILE E SERVIZIO ELETTORALE - POLITICHE  
ABITATIVE - E.R.P.

Marca da bollo

Oggetto: istanza di trascrizione atto di Stato Civile

Io sottoscritto \_\_\_\_\_

data di nascita \_\_\_\_\_ luogo di nascita \_\_\_\_\_ Stato \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_

Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_

Tel \_\_\_\_\_ mail \_\_\_\_\_

ai sensi dell'art.12 comma 11 del D.P.R. 3.11.2000, n.396, ed avendone interesse per i seguenti motivi:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

## CHIEDO

la trascrizione nei registri di stato civile del Comune di Teramo dell'atto di:

- NASCITA relativo a me stesso
- NASCITA relativo al minore \_\_\_\_\_ nato il \_\_\_\_\_  
a \_\_\_\_\_ Stato \_\_\_\_\_ su cui esercito la potestà.
- MATRIMONIO contratto con \_\_\_\_\_  
nat\_ a \_\_\_\_\_ Stato \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
in data \_\_\_\_\_ luogo \_\_\_\_\_ Stato \_\_\_\_\_
- DECESSO relativo a \_\_\_\_\_  
nat\_ a \_\_\_\_\_ Stato \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
decedut\_ il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ Stato \_\_\_\_\_
- ALTRO (specificare)  
\_\_\_\_\_

---

---

Allego documento d'identità e atto da trascrivere in originale redatto:

su modello plurilingue rilasciato in base alle vigenti convenzioni internazionali

in lingua \_\_\_\_\_ tradotto in italiano  
e legalizzato da \_\_\_\_\_

Teramo, \_\_\_\_\_

Firma leggibile \_\_\_\_\_

Avvertenze:

La legalizzazione non riguarda solamente l'atto formato all'estero dall'autorità estera, ma anche la firma del traduttore: si tratta di adempimento indispensabile che deve risultare in calce alla traduzione stessa.

I documenti in lingua straniera da far valere in Italia per la Pubblica Amministrazione, devono essere legalizzati e tradotti in lingua Italiana, secondo le procedure di seguito descritte.

<b>In cosa consiste la legalizzazione e qual è la sua funzione?</b>
---

**La legalizzazione è un requisito essenziale perché un cittadino possa far valere in Italia un documento proveniente dal Paese estero.** L'istituto della legalizzazione di documenti (Sezione VI del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 – Testo Unico sulla documentazione amministrativa) **ha la funzione di attribuire validità al documento secondo la legge italiana** allo scopo di verificare che l'atto sia stato formalizzato nel rispetto della legislazione del Paese straniero in cui è stato formato, e che sia stato rilasciato da parte dell'ufficio competente.

L'atto di legalizzazione serve, quindi, a provare l'esistenza del documento straniero nel momento in cui questo diventa rilevante per l'ordinamento italiano, ma non consiste nel controllo del contenuto dell'atto e della sua legittimità.

**La legalizzazione consiste praticamente nell'apposizione di un timbro**, sull'originale dell'atto da legalizzare, che attesta ufficialmente:

- la qualifica legale del pubblico ufficiale che ha firmato l'atto;
- l'autenticità della sua firma.

Nella legalizzazione deve essere indicato il nome e il cognome di colui la cui firma va legalizzata. Il pubblico ufficiale legalizzante deve indicare la data e il luogo della legalizzazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita e apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

**I documenti da legalizzare, se redatti in lingua straniera, devono essere accompagnati dalla loro traduzione in lingua italiana**, certificata come conforme al testo straniero, ad opera della competente Autorità diplomatica o consolare italiana, ovvero da un traduttore ufficiale accreditato dal Consolato italiano del Paese dove è stato formato l'atto.

<b>Quali sono le Autorità competenti alla legalizzazione degli atti?</b>
--

Le firme su atti e documenti formati in un Paese estero, da far valere in Italia, devono essere legalizzate dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane di quel Paese (art.33, comma 2, D.P.R. n.445/2000).

Nel caso in cui l'atto venga rilasciato da un'Autorità diplomatica o consolare estera che ha sede in Italia, deve essere legalizzato dal Prefetto nella cui circoscrizione si trova l'Autorità estera stessa (art.33, comma 4, D.P.R. n.445/2000 e Circolare MIACEL 26 marzo 2001).

## Quali atti sono soggetti a legalizzazione?

Gli atti soggetti a legalizzazione sono gli atti dello stato civile, dell'anagrafe e gli atti pubblici formati in uno Stato che devono essere prodotti nel territorio di un altro Stato. Per "atto straniero" si intende l'atto redatto e compilato all'estero da Autorità straniere, anche se in lingua italiana. Sotto questo profilo non è "straniero" l'atto redatto da Consolati e Ambasciate italiane all'estero, anche se le parti sono straniere.

## Quali sono i casi di esenzione dalla legalizzazione?

L'obbligo della legalizzazione viene meno in alcuni casi stabiliti da leggi o accordi internazionali (art.33, ultimo comma, D.P.R. n.445/2000).

Particolarmente significativa, in merito, è la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, ratificata dall'Italia con la legge 20 dicembre 1966 n.1253, relativa all'abolizione della legalizzazione degli atti pubblici stranieri.

### L'apostille

Gli Stati che aderiscono alla Convenzione dell'Aja sostituiscono la legalizzazione degli atti che rientrano nel suo ambito di applicazione e che devono essere prodotti sul suo territorio, con l'apposizione della c.d. apostille.

Quest'ultima consiste in un'annotazione, rigidamente conforme al modello allegato alla Convenzione, che va apposta sull'originale del certificato straniero da parte dell'Autorità estera indicata come competente dalla legge di ratifica della Convenzione.

Di conseguenza, se un cittadino deve far valere in Italia un certificato emesso da un Paese che ha aderito alla Convenzione dell'Aja, potrà recarsi presso l'Autorità competente designata dall'atto di adesione alla Convenzione, per ottenere l'apostille.

Il documento apostillato viene riconosciuto in Italia in quanto anche l'Italia ha ratificato la Convenzione dell'Aja e dunque, in base alla legge italiana, quel documento deve essere ritenuto valido.

**L'apostille**, come la legalizzazione, **ha la funzione di attestare la veridicità della sottoscrizione e della qualifica legale del pubblico ufficiale straniero** che ha rilasciato il documento, nonché l'autenticità del sigillo o del timbro apposto sull'atto.

## Paesi esenti da legalizzazione

In base alla Convenzione di Londra del 7 giugno 1968, **sono esenti da legalizzazione** gli atti redatti dai rappresentanti diplomatici e consolari dei seguenti Paesi: Austria, Cipro, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna (e Isola di Man), Grecia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Moldavia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia.

Dal 28 marzo 2003 sono esenti da legalizzazione anche gli atti rilasciati dalla Polonia, in particolare gli atti riguardanti lo stato civile, la capacità o la situazione familiare delle persone fisiche, la nazionalità, il domicilio o la residenza. (art.2 della Convenzione di Atene del 15 settembre 1977).

Ai sensi della Convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987, ratificata dall'Italia con legge 24 aprile 1990, n.106, **è stata soppressa fra Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda, Italia ogni forma di legalizzazione** o qualsiasi altra formalità equivalente, anche nel caso in cui gli atti debbano essere esibiti alle Rappresentanze consolari di Belgio, Danimarca, Francia, Irlanda e Italia operanti sul territorio di uno Stato che ha ratificato la Convenzione.

### Gli estratti di stato civile plurilingue

Ai sensi della Convenzione di Vienna del 8 settembre 1976, ratificata dall'Italia con legge 21 dicembre 1978, n.870, **è possibile il rilascio di estratti di stato civile plurilingue** per provare la data e il luogo di nascita, il matrimonio e la morte, senza necessità di traduzione. Gli estratti devono essere accettati nel territorio di ciascuno degli Stati aderenti alla Convenzione stessa senza legalizzazione o formalità equivalenti. Gli Stati che attualmente hanno aderito alla Convenzione di Vienna sono: Austria, Belgio, Bosnia-Herzegovina, Croazia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Macedonia, Moldavia, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Turchia.

## Quali formalità sono previste per gli atti provenienti dall'Argentina?

L'Accordo tra l'Italia e la Repubblica Argentina firmato a Roma il 9 dicembre 1987, ratificato con legge 22 novembre 1988, n.533, disciplina lo scambio degli atti dello stato civile e l'esenzione della legalizzazione a condizione che siano datati, muniti di firma e di timbro dell'Autorità che li ha rilasciati.

Pertanto, i documenti non trasmessi per via ufficiale tramite l'Autorità consolare o diplomatica italiana, ma prodotti dall'interessato, non muniti di legalizzazione ovvero di Apostille, saranno soggetti a controllo di autenticità (ai sensi dell'art.6 ultimo periodo dell'Accordo: "Ciascuna delle parti accetterà senza alcuna legalizzazione o formalità equivalente, e senza traduzione qualora siano redatti su moduli che contengano le indicazioni nella lingua dell'altra parte, a condizione che siano datati, muniti della firma e, se necessario, del timbro dell'autorità dell'altra parte che li ha rilasciati: a) gli atti e documenti riguardanti lo stato civile, la capacità, la cittadinanza e la residenza delle persone fisiche qualunque sia l'uso al quale sono destinati;

1. b) tutti gli altri atti e documenti che vengono prodotti per la celebrazione di un matrimonio o per la iscrizione o la trascrizione di un atto di stato civile. Quando i predetti atti e documenti non siano stati trasmessi per via ufficiale e sorgano fondati dubbi sull'autenticità dei medesimi, i funzionari competenti effettueranno gli opportuni accertamenti senza indugio onde non ritardarne gli effetti. Le autorità delle parti si presteranno a tal fine la necessaria collaborazione".

Una strada alternativa. Le rappresentanze consolari in Italia

Viene anche ammessa una prassi alternativa, sempre più diffusa tra i diversi paesi, per cui un certificato può essere rilasciato anche dal **consolato del paese straniero operante in Italia**, che è, per definizione, il *terminale amministrativo* di tutti gli uffici del paese di origine.

Anche se non è prevista da nessuna legge dello Stato, questa prassi è di fatto riconosciuta come una valida procedura alternativa che potrebbe sembrare molto più semplice e comoda, ma in realtà non sempre è così: normalmente, infatti, anche le rappresentanze consolari in Italia non rilasciano i certificati direttamente a richiesta degli interessati, ma richiedono dei certificati provenienti dal loro paese di origine (senza traduzione o legalizzazione) da esibire alla rappresentanza consolare stessa, che poi rilascia dei propri certificati corrispondenti e direttamente tradotti in italiano.

Ma a quel punto **si deve comunque procedere alla legalizzazione di quel certificato** perché nessun ufficio pubblico italiano è in grado di verificare direttamente se sia valido, cosicché si deve richiedere preliminarmente la legalizzazione della firma del funzionario consolare presso la prefettura competente per territorio, che allo scopo la confronta con la firma appositamente depositata nel suo ufficio.

## La traduzione dei documenti

Per poter essere fatti valere in Italia, gli atti e i documenti rilasciati da autorità straniere devono essere legalizzati dalle rappresentanze diplomatico-consolari italiane all'estero. Tali atti e documenti, eccetto quelli redatti su modelli plurilingue previsti da Convenzioni internazionali, devono inoltre essere tradotti in italiano.

Le traduzioni devono recare il timbro "per traduzione conforme". Nei Paesi dove esiste la figura giuridica del traduttore ufficiale la conformità può essere attestata dal traduttore stesso, la cui firma viene poi legalizzata dall'ufficio consolare. Nei Paesi nei quali tale figura non è prevista dall'ordinamento locale occorrerà necessariamente fare ricorso alla certificazione di conformità apposta dall'ufficio consolare.

Per procedere alla **legalizzazione** il richiedente dovrà presentarsi, previo appuntamento, presso l'Ufficio consolare munito dell'atto (in originale) da legalizzare. Al fine di ottenere il **certificato di conformità della traduzione** il richiedente dovrà presentarsi, previo appuntamento, presso l'Ufficio consolare munito del documento originale in lingua straniera e della traduzione.

## Traduzione del documento in lingua straniera fatto in Italia.

in Italia la traduzione può essere fatta da un traduttore che presti giuramento davanti al Giudice di pace, presso la procura della repubblica o presso l'ufficiale dello stato civile.

L'elenco dei traduttori ufficiali è disponibile presso la Cancelleria del Tribunale